



ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA n. 1048

#### STATUTO

##### MARIPOSA PER I CELIACI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "MARIPOSA PER I CELIACI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in sigla "MARIPOSA PER I CELIACI ODV", più avanti chiamata, per brevità, MARIPOSA.

MARIPOSA (farfalla, in spagnolo, ad indicare la trasformazione che si verifica nel celiaco in seguito alla dieta senza glutine, basata su **MA**is, **RI**so, **PO**tatoes, grano **SA**raceno) è stata costituita in Roma, su iniziativa dei responsabili e dei più stretti collaboratori della U.O.D. "Celiachia e Patologie da Malassorbimento" dell'Azienda Policlinico Umberto I - "Sapienza" Università di Roma - con l'intervento dei Soci fondatori. Tra questi accanto agli operatori sanitari, vi sono celiaci, familiari di celiaci, funzionari, ex funzionari pubblici e professionisti.

Art. 2 - SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la sua opera è diretta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere, in sede nazionale ed internazionale, le conoscenze sulla Celiachia, con particolare interesse per gli aspetti clinici, diagnostici, terapeutici, sociali, psicologici e l'abbattimento delle limitazioni sociali dei celiaci.
- b) Favorire lo studio e la diffusione di metodologie diagnostiche innovative, da utilizzare nelle campagne di screening, indirizzate in particolare a soggetti in età evolutiva.
- c) Promuovere iniziative a carattere ludico/sportivo per favorire l'aderenza alla dieta.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Mariposa si propone, quali attività connesse, di:

- Favorire la formazione e la successiva attività di personale medico e paramedico dedicato al miglioramento dell'assistenza al paziente celiaco, all'acquisizione di conoscenze scientifiche riguardanti la patologia e le sue possibili complicanze, insomma a tutto ciò che possa comportare un miglioramento della qualità di vita del soggetto celiaco, anche mediante l'erogazione di borse di studio, contratti ecc.

- Favorire la formazione di personale addetto alla filiera alimentare dedicato a migliorare le conoscenze inerenti al glutine al fine di garantire ed ottimizzare i prodotti "senza glutine" non solo nella composizione, ma anche per evitare i possibili inquinamenti, al fine di assicurare alimenti sempre più sicuri per i soggetti affetti da celiachia.

d) Contribuire all'acquisizione dei materiali e delle attrezzature necessarie per il raggiungimento delle finalità della ODV.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

Art. 3 - SEDE LEGALE E DURATA

La ODV ha sede in Roma, Viale del Policlinico n.155.

Su delibera del Consiglio Direttivo sarà possibile trasferire altrove la sede legale e altresì istituire altrove uffici amministrativi e di rappresentanza senza necessità di variazione dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge e di quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ODV;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ODV sono costituite:

1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
3. da rimesse dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle scelte 5 per 1000 fatte da contribuenti italiani;
4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, diritti d'autore rivenienti da proprie pubblicazioni poste in vendita da editori previa cessione della pubblicazione ecc..).

Art. 5 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo uno e che siano mosse da spirito di solidarietà.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio risulta da apposito registro tenuto a cu-

ra del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

1. Sono aderenti all'Associazione:

i Fondatori;

i Soci Ordinari;

i Sostenitori.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sottoscrivono l'atto costitutivo e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Sostenitori dell'Associazione coloro che effettuano versamenti a MARIPOSA ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, secondo criteri predeterminati fissati all'atto della costituzione del Consiglio, ovvero prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, versando una quota minima stabilita dal Consiglio stesso.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non im-

plica nessuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, quali ad esempio la violazione dei doveri previsti dallo statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali o in caso di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibilità con le finalità della stessa, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal tredicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso intenda impugnare il provvedimento di esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### Art. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali di MARIPOSA sono:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. L'Organo di controllo
5. Il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi di amministrazione, di garanzia e di controllo di MARIPOSA, previsti dal presente Statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti, salvo il rimborso di spese documentate, nei limiti indicati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci in regola con il versamento della quota annuale dell'anno in corso e di quello di iscrizione precedente, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese ef-

fettivamente sostenute ai sensi del Regolamento emanato da Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I Soci devono essere convocati in Assemblea, in prima e occorrendo in seconda convocazione, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno il 20% dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea delibera sul Rendiconto Annuale e sul Bilancio Preventivo, sugli indirizzi, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto all'elettorato attivo ed a quello passivo, ad intervenire all'Assemblea e a votare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere rappresentato per delega. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe e può delegare esclusivamente altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

#### Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

MARIPOSA è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio nomina al suo interno uno o due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo decida di nominare due Vice Presidenti, in assenza del Presidente quest'ultimo sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio si riunisce:

1. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
2. quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri;
3. comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Rendiconto Annuale, al Bilancio Preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva anche mediante mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza dei predetti, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associa-

zione;

2. delibera il Rendiconto Annuale e il Bilancio Preventivo, e li presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione e stabilisce le quote annuali dovute dai Soci;
4. approva eventuali progetti per il Servizio Civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.64.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche ad estranei il mandato di compiere determinati atti in nome o per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente o del Vice Presidente, vale doppio.

Al Consiglio Direttivo spettano la nomina di eventuali Consulenti esterni e la formazione delle strategie per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sugli interventi e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale e dispone l'apertura e la gestione di conti correnti sia presso istituti di credito che presso Poste Italiane S.p.a., con firma, anche disgiunta, del Presidente e del Tesoriere.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti il Regolamento per il funzionamento e la gestione dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Al Presidente competono, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, nei casi di inderogabile necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti, entro 30 giorni, a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, in occasione di una riunione appositamente convocata dal Presidente.

Il Vice Presidente e il Segretario coadiuvano il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento e dietro suo specifico mandato.

#### Art. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'Associazione, intrattiene i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito in genere, conserva i libri e registri di contabilità, redige la bozza del Rendiconto Annuale e del Bilancio Preventivo da sottoporre tramite il Pre-



sidente al Consiglio Direttivo e svolge tutte quelle altre attività in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di Tesoriere e Vicepresidente possono essere cumulate.

#### ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Decreto Legislativo 117/2017 ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'organo di controllo, quando in forma collegiale, è costituito da tre componenti. I membri eleggono al proprio interno un membro con funzioni di Presidente del Collegio.

In caso di nomina di un organo di controllo collegiale almeno uno dei componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. L'Organo di Controllo quando istituito riceve le convocazioni del Consiglio Direttivo e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio medesimo.

4. Il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Annuale devono essere comunicati dal Presidente del Consiglio Direttivo al-

l'Organo di Controllo, quando istituito, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione in cui essi debbono essere discussi.

5. L'Organo di controllo, quando istituito, redige annualmente una relazione sul Rendiconto Annuale e sul Bilancio Preventivo.

#### Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I membri eleggono al proprio interno un membro effettivo, con funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica su richiesta del Consiglio Direttivo, e su richiesta dei Soci le controversie tra i Soci, nonché quelle tra i Soci ed organi sociali. Dà, inoltre, parere al Consiglio Direttivo sull'accettazione e sull'esclusione dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri per il parere, le linee guida sulla gestione del sito internet istituzionale e le questioni per le quali riceve richiesta da almeno 10 Soci.

4. Al Collegio dei Probiviri è altresì demandata l'interpretazione del presente statuto nei casi controversi.

#### Art. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti.

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita dei propri Soci.

I Soci devono operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari e partecipare alla vita associativa.

I Soci possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario e straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuativa a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.

#### Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza.

L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previo il parere del Collegio dei Probiviri, quando il comportamento dei Soci rechi pregiudizio morale o materiale all'Associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge in materia di volontariato e quelle statutarie e regolamentari.

L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.

In qualsiasi momento ciascuno dei Soci può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, con comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto o rivalsa nei confronti dell'Associazione.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo

per mancato pagamento della quota sociale, che scade il 31 maggio (art.16,) trascorsi quattro mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo procede periodicamente, ed in ogni caso entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista degli associati (31 dicembre).

#### Art. 15 - AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

Ottengono la qualifica di "Amici dell'Associazione" le persone fisiche e gli enti che condividendo le finalità dell'Associazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività utili e/o meritorie riconosciuti dal Consiglio Direttivo. L'"Amico" non assume la qualifica di Socio.

#### Art. 16 - QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le somme che i Soci verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Agli Associati è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.

Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie saranno fissate con l'atto costitutivo.

La quota associativa annua non è frazionabile né rivalutabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. Deve essere versata al momento dell'ammissione alla Associazione e, successivamente, entro il 31 maggio di ogni anno successivo all'ingresso in Associazione.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea in proprio o per delega né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 17 - BILANCI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispose il Rendiconto Annuale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 18 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art. 19 - RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### Art.20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e il registro dei Soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili dai Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente e sono conservati presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 21 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del

2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

F.TO MARGHERITA BONAMICO

F.to EVA CREMONA (Notaio)

Certifico io sottoscritta, Avv. Eva Cremona, Notaio in Grottaferrata, iscritta nel distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale allegato "B" dell'atto a mio rogito in data 12 ottobre 2020 Repertorio numero 1855 Raccolta numero 1048, registrato all'Agenzia delle Entrate di Frascati in data 14 ottobre 2020 al numero 1455 serie 1T su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89; consta in detto formato di pagine quattordici.

Grottaferrata, li 10 novembre 2020.

Firmato digitalmente: Eva Cremona Notaio